

La pubblicazione realizzata dalla Commissione volontaria giurisdizione e da due magistrati

Un manuale pratico per il Ctu

Per dare soluzioni pratiche ai consulenti tecnici d'ufficio

DI MARIO CIVETTA *

L'attività del consulente tecnico d'ufficio sta diventando sempre più rilevante nel processo civile e determinante per la definizione dello stesso. Partendo da questa premessa, la Commissione Volontaria giurisdizione e Ctu dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, nell'ambito dell'attività formativa agli Iscritti, ha ritenuto utile procedere alla realizzazione di un breve "manuale ragionato" del consulente tecnico d'ufficio.

A differenza delle altre pubblicazioni del nostro Ordine questo documento è stato messo a punto grazie all'impegno e alla dedizione di due magistrati del Tribunale Civile di Roma che hanno voluto trasferire, oltre al bagaglio di conoscenze teoriche, anche la loro grande esperienza pratica in materia. Ai due Magistrati del Tribunale Civile di Roma autori della pubblicazione, la dottoressa Donatella Salari ed il dottor Marcello Buscema, l'Ordine ha rivolto un sentito ringraziamento perché il loro spirito di collaborazione ha reso possibile questo lavoro.

La pubblicazione ha l'obiettivo di fornire una soluzione alle problematiche di ordine teorico e pratico che il consulente tec-

nico d'ufficio deve affrontare nel proprio delicato lavoro. In particolare viene analizzata l'attività del consulente tecnico d'ufficio in tutte le fasi del suo impegno: dal momento della nomina fino al momento del deposito della relazione, concentrando particolare attenzione agli aspetti più controversi quali i rapporti con i consulenti tecnici di parte o l'utilizzo dei documenti prodotti dalle parti.

Venendo all'articolazione dettagliata di questo "manuale ragionato", si parte da una premessa metodologica che mette in luce il rapporto che si instaura fra il Ctu, il giudice, i consulenti di parte e gli avvocati, dove «il professionista, chiamato a collaborare con la sua scienza e perizia con lo iuris dicere del giudice», deve «saper governare in ogni momento e, soprattutto, nella sua globalità, le varie fasi in cui si articola l'attività peritale, consapevole che le modalità con cui egli procede ad assolvere al proprio incarico professionale sono importanti quanto il contenuto dell'elaborato tecnico».

La scansione delle varie fasi dell'attività risulta essenziale ed è orientata a una pragmatica illustrazione: gli obblighi di comunicazione del Ctu; l'attività di verbalizzazione; i chiarimenti

Diritto societario, elaborati tre nuovi documenti

Tre nuovi documenti su questioni di rilevante importanza sono stati elaborati dalla Commissione Diritto Societario dell'Odcec di Roma e disponibili sul sito www.odcec.roma.it. I saggi concernono: la crisi di impresa e la ristrutturazione del debito; il nuovo Principio contabile OIC 6; i contratti di rete; il recesso del socio nelle Società di persone e nelle Società di capitali.

e le informazioni; il principio di disponibilità della prova e la differenza tra consulente deducendo e consulente percipiente; il principio dispositivo; il contraddittorio; l'attività del consulente tecnico di parte; le preclusioni e il potere/dovere del Ctu di ricevere documenti; l'attività del consulente tecnico d'ufficio nel processo cautelare; le modalità della conciliazione.

Punto centrale del documento ne risulta l'inquadramento dell'intera attività del Ctu che diventa spesso un'oggettiva fonte di convincimento cruciale nel processo. Infatti, come evidenziato anche dalla Cassazione - 20 giugno 2000, numero 8395 - la consulenza tecnica pur non costituendo, nel vigente codice di rito mezzo di prova, non essendo diretta da acclarare la verità o meno di determinati fatti, può assumere il valore di oggettiva

fonte di convincimento ove trattasi di fatti rientranti nell'ambito strettamente tecnico e non di circostanze e situazioni storiche.

Una specifica sezione è dedicata al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali relativo alle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici". Il documento si conclude con un'aggiornata rassegna giurisprudenziale relativa sempre agli aspetti di maggiore interesse. Il manuale coglie le differenze tra le teorizzazioni della legge e la prassi applicativa. Ad esempio, «a norma dell'articolo 194 c.p.c. le indagini possono essere compiute dal consulente tecnico da solo ovvero alla presenza del giudice». Ma questa previsione normativa secondo cui «nell'idea originaria del codice di rito la presenza del giudice doveva rappresentare la regola e

la sua assenza l'eccezione», deve essere misurata con la prassi perché «col passare del tempo è prevalsa la prassi secondo la quale il consulente tecnico procede ai suoi accertamenti senza la presenza del giudice». In ogni passaggio, oltre che in un'apposita sezione finale, c'è il richiamo alla giurisprudenza di Cassazione. Viene sottolineato, inoltre, il valore di atti formali come la redazione dei verbali essenziali nell'intero lavoro del Ctu. Non mancano anche gli ultimi elementi di novità come il ruolo che il consulente tecnico di ufficio è chiamato a svolgere in tema di conciliazione. Infatti, «l'ipotesi di una conciliazione della lite non può prescindere dal risultato dell'elaborato dell'esperto, in grado di far conoscere alle parti la soluzione degli aspetti tecnici della controversia». Nella realtà quotidiana dell'amministrazione della giustizia i consulenti tecnici vanno assumendo un ruolo sempre più decisivo ai fini delle determinazioni del giudice, in questo scenario opere come queste possono offrire una giusta dimensione di rapporto fra retroterra teorico e applicazione pratica. Le 74 pagine del documento sono consultabili sul sito www.odcec.roma.it.

*Presidente Commissione Volontaria Giurisdizione e Ctu dell'Odcec di Roma

GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Alle Ct la tutela risarcitoria per gli atti che causano danni

DI LUIGI LUCCHETTI*

Grande attesa per una sentenza della Cassazione a Sezioni Unite, prevista per il 14 febbraio, che sarà emessa per una controversia patrocinata dall'Odcec di Roma, con gli avvocati professori Alberto Comelli e Carlo Cicala, rispettivamente presidente e consulente esterno della Commissione sul processo tributario, mentre innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma difensore costituito è un consigliere dell'Ordine. La pronuncia riguarda un regolamento preventivo di giurisdizione nel quale la parte privata (un nostro collega al quale era stato notificata una cartella di pagamento in proprio, perché ritenuto solidalmente responsabile con la società dichiarata fallita dei mancati versamenti delle ritenute Irpef dell'anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento) ha chiesto alla CTP di Roma il risarcimento dei danni da stress psicologico causati dall'atto palesemente viziato e frutto di una grave negligenza dell'Agenzia delle Entrate nel disporre l'iscrizione a ruolo, sostenendo che la giurisdizione spetta, in questo caso, al giudice tributario e non al giudice civile.

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso procedibile, ammissibile e fondato, concludendo per l'affermazione della giurisdizione del giudice tributario a liquidare il danno derivante dal patema d'animo cagionato dalla prospettata possibilità che un man-

cato pagamento della cartella esattoriale desse luogo all'azione di un fermo amministrativo o altre misure cautelari in danno del curatore fallimentare.

Il PG della Cassazione, dottor Carlo Destro, nelle sue conclusioni ha sostanzialmente recepito la tesi degli avvocati, che anno prospettato la sussistenza della giurisdizione del giudice tributario sulla scorta del nuovo terzo comma dell'art. 96 CPC. A sorreggere questa impostazione concorrono i principi di rilevanza costituzionale del giusto processo e della concentrazione della tutela.

Se le Sezioni Unite si conformeranno al parere del PG, il processo tributario potrebbe essere oggetto di enormi novità. A prescindere dalla possibilità di liquidazione del danno in via equitativa, non va infatti dimenticato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n.191/2006, ha statuito che il giudice (in quel caso il giudice amministrativo) investito della tutela risarcitoria, ha la cognizione piena sul risarcimento del danno, ivi inclusa la possibilità di nominare consulenti tecnici d'ufficio (e, dunque, introducendo la possibilità di nomina di consulenti tecnici di parte). Per questa via i giudici tributari vedrebbero ampliata la sfera della loro giurisdizione e anche i commercialisti, che hanno la rappresentanza in giudizio dei contribuenti, acquisirebbero delle competenze aggiuntive oggi a loro precluse.

* Consigliere dell'Odcec di Roma - Presidente Commissione Stampa

CORSI FPC ODCEC DI ROMA - FEBBRAIO 2012

- 01/02/12 - Il controllo di gestione e la relazione di cui all'art. 2428 c.c. L'esposizione e l'interpretazione dei fenomeni gestionali - Sede Odcec 9,00-13,00
- 02/02/12 - Ciclo di seminari sulla corretta compilazione degli studi di settore. Intermediari di commercio, finanziari e assicurativi - Sede Odcec 9,00-13,00
- 02/02/12 - Le perdite fiscali nell'ambito del reddito d'impresa - Teatro dell'Angelo 9,00-13,00
- 07/02/12 - Le società cooperative, i consorzi, le società consortili - Sede Odcec 9,00-13,00
- 08/02/12 - La gestione dei beni sequestrati nell'ambito del procedimento penale - Sede Odcec 15,00-19,00
- 08/02/12 - La legge di stabilità e il decreto salva Italia - NH Villa Carpegna 9,00-13,00
- 14/02/12 - La Tariffa. Costituzione di società. Artt. 30 e 40_2 - Sede Odcec 10,00-12,00
- 15/02/12 - Imprese sociali - Sede Odcec 15,00-19,00
- 16/02/12 - La responsabilità amministrativa degli enti in relazione alla normativa sulla sicurezza sul lavoro ed al testo unico ambientale - Sede Odcec 15,00-19,00
- 17/02/12 - Reclamo, mediazione e contributo unificato - Sede Odcec 9,00-13,00
- 21/02/12 - La riforma della tassazione dei redditi di natura finanziaria - Teatro dell'Angelo 9,00-13,00
- 22/02/12 - Introduzione ai sistemi di gestione per la qualità nei servizi professionali - Sede Odcec 9,00-13,00
- 23/02/12 - Arbitrato e conciliazione - Sede Odcec 9,00-13,00
- 24/02/12 - La qualità dei processi di studio e la loro declinazione nelle prestazioni tipiche - Sede Odcec 9,00-13,00
- 28/02/12 - Il bilancio d'esercizio, la relazione sulla gestione, la relazione del collegio sindacale ed il giudizio del revisore - Sede Odcec 9,00-13,00
- 29/02/12 - L'apprendistato - Sede Odcec 9,00-13,00

Pagina a cura



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma

Tel. 06/367211 Fax 06/36721220 - ufficiostampa@odcec.roma.it